

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO URBANI” - JESI

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 13.11.2008

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Allegato 1 **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

Art. 28 – NORME COMUNI

Nel caso di uscita anticipata dalla scuola i minori devono essere consegnati ad un genitore o a persona di famiglia giuridicamente responsabile (maggiormente) ed appositamente delegata per iscritto da chi esercita la potestà familiare. Gli insegnanti sono tenuti ad accertarsi personalmente dell'identità della persona che preleva il minore anticipatamente rispetto all'orario scolastico, mediante conoscenza personale o esibizione di un documento di identità.

Nel caso di genitori separati ci si atterrà strettamente alle disposizioni del Tribunale dei Minori.

Una volta entrati, gli alunni non possono per alcun motivo uscire dalla scuola.

Il team docente valuta la necessità di contattare la famiglia per prelevare l'alunno in caso di malessere: febbre, tosse, virus gastro intestinale, pediculosi ed altro che alteri lo star bene dell'alunno e della classe. Gli alunni devono essere prelevati al più presto da un genitore o da una persona di famiglia giuridicamente responsabile, in caso contrario verrà contattato il 118 e l'alunno potrà essere trasportato al più vicino posto di primo soccorso, presso cui si recheranno immediatamente i genitori o persona di famiglia.

I personale scolastico autorizzato potrà somministrare i farmaci salvavita in orario scolastico in base all'atto di indirizzo emanato dal Ministero della salute di concerto con quello dell'Istruzione il 25.11.2005.

I genitori sono tenuti a lasciare all'insegnante del proprio figlio un recapito telefonico. Nel caso in cui entrambi i genitori lavorino e la casa resti chiusa, è dovere dei genitori lasciare alla scuola il recapito di una famiglia, ufficio o luogo di lavoro in genere a cui l'insegnante possa rivolgersi in caso di necessità (es.: malattia del bambino).

E' opportuno che i genitori informino la scuola su eventuali malattie del bambino: nel caso in cui la famiglia non abbia informato la scuola circa eventuali patologie, questa declina ogni responsabilità sui danni che possano derivare all'alunno da un'assistenza non appropriata. (D.L.196 del 2003 e Regolamento Europeo 679 del 2016)

“**Art. 44 bis** – USO DI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI”

Non è consentito l'uso di telefoni cellulari per tutto l'orario scolastico stante il funzionamento del telefono fisso. Pertanto l'apparecchio cellulare, qualora sia portato a scuola, deve essere tenuto spento dentro la cartella. E' vietato anche l'uso di altri dispositivi elettronici quando non richiesto dalla didattica. La violazione ripetuta del corretto uso di tali dispositivi comporta il ritiro degli stessi per la riconsegna ai genitori da parte di un delegato del Dirigente Scolastico. Per violazioni più gravi

è previsto l'obbligo per gli studenti di svolgere attività e servizi alla scuola in orario extrascolastico utili all'interesse generale della comunità.”

Si sottolinea che l'impegno coordinato di scuola e famiglia a promuovere negli studenti la consapevolezza del corretto uso di tali strumenti perché non rappresentino disvalori deve essere unito all'esigenza di offrire un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Si ricorda che “ il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento opera anche nei confronti del personale docente” quando tale uso non sia strumento di azione educativa e didattica, o motivato da esigenze organizzative o di emergenza

Prevenzione e contrasto al "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Vista la normativa in materia (gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; il D.P.R 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; il Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017; L. N. 71 del 29.05.2017) e al fine di combattere deprecabili comportamenti di violenza, in ogni sua forma, che possano configurarsi come atti di bullismo e di cyberbullismo, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto approvano l'integrazione e la modifica del presente Regolamento.

Sarà cura del Dirigente Scolastico individuare attraverso il Collegio dei Docenti un referente per bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo altresì nelle attività tutte le componenti della comunità scolastica onde favorire, anche mediante progetti di educazione alla legalità e dell'uso consapevole di internet, i presupposti per l'applicazione di regole condivise di comportamento, ivi comprese le sanzioni da commisurarsi rispetto alla gravità degli atti compiuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosella Bitti

I GENITORI _____
